



Comune di Pescantina
(*Provincia di Verona*)

REGOLAMENTO

RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 76 del 26.11.1999, esecutiva per
decorrenza termini ai sensi dell'art. 17, comma
40, della Legge 127/97.

Ufficio Polizia Municipale

COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)

COMUNE DI PESCANTINA UFFICIO PROTOCOLLO		
17286 - 2 NOV. 1999		
Numero	Cat.	Classe

ATTI DI INDIRIZZO, NONCHE' REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE, PREVISTI DAL D. LGS. N. 32 DEL 11/02/1998 MODIFICATO DAL D. LGS. N. 346 DEL 08/09/1999 "RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI A NORMA DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4, LETTERA c), DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59".

DEFINIZIONI

Per una corretta lettura del presente testo si riportano di seguito le definizioni della terminologia utilizzata. Agli effetti dei presenti atti di indirizzo si intendono per:

carburanti: i vari tipi di prodotti petroliferi suddivisi nelle seguenti categorie:

- 1) la benzina con piombo, la benzina senza piombo, le miscele di benzine e olio lubrificante;
- 2) il gasolio per autotrazione;
- 3) i gas di petrolio liquefatti per autotrazione (GPL);
- 4) il gas metano per autotrazione;
- 5) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA) approvate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

impianto stradale di carburante: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione dei carburanti e dei prodotti erogabili con le relative attrezzature e accessori;

le tipologie di impianto: i vari tipi di impianto costituenti la rete e convenzionalmente classificati nel modo seguente:

1) stazione di rifornimento: costituita da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi e comprendente attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo; fornita, inoltre, di servizi igienici per il pubblico ed eventualmente di altri servizi accessori rivolti sia ai veicoli che alle persone: deposito olio lubrificante, lavaggio, grassaggio, gommista, elettrauto e officina piccole riparazioni, bar, edicole, shop car;

2) stazione di servizio: costituita da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature rivolte esclusivamente ai veicoli: deposito olio lubrificante, lavaggio, grassaggio, gommista, elettrauto e officina piccole riparazioni;

3) chiosco: costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, ed eventualmente da locali adibiti al ricovero e servizi igienici del personale nonché all'esposizione di lubrificanti o di altri prodotti e accessori per autoveicoli;

4) punto isolato: costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

impianto ad uso privato: un impianto a servizio di attività esistente o per nuovi insediamenti costituito da uno o più serbatoi interrati o fuori terra con uno o più apparecchi di erogazione di carburante per autotrazione e deposito oli lubrificanti installato all'interno di aziende industriali e/o commerciali e/o artigianali e/o agricole nonché all'interno di cantieri o di magazzini di proprietà di imprese private o consorzi e/o cooperative di autotrasportatori ed utilizzato per il rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà delle imprese stesse. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale;

erogatore: l'insieme di attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le qualità trasferiti, composto da: una pompa o un sistema di adduzione; un contatore o un misuratore; una pistola o una valvola di intercettazione; tubazioni che li connettono;

colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

self-service pre-payment: il complesso di apparecchiatura, a moneta e/o a lettura ottica, per l'erogazione automatica del carburante senza l'assistenza di apposito personale;

self-service post-payment: il complesso di apparecchiature usate direttamente dall'utente con il relativo pagamento ad apposito incaricato;

modifica dell'impianto:

- 1) sostituzione di distributori a semplice e/o doppia erogazione con altri con doppia e/o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati e la sostituzione con erogatori dotati di sistema per il recupero dei vapori;
- 2) diminuzione del numero di colonnine per prodotti già autorizzati;
- 3) installazione di nuovi serbatoi per prodotti già autorizzati o la sostituzione con altri di pari, maggiore o minore capacità;
- 4) inserimento dell'olio lubrificante o l'aumento della capacità di stoccaggio dello stesso;
- 5) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per l'erogazione di altre benzine;
- 6) cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi nell'ambito dei prodotti già autorizzati;
- 7) installazione di un miscelatore tra prodotti già autorizzati nonché la sostituzione dei miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici e/o carrellati;
- 8) installazione e/o estensione di apparecchiatura self-service post pagamento nonché di apparecchi accettatori di carta di credito;
- 9) installazione e/o estensione delle esistenti apparecchiature self-service pre pagamento ad altri prodotti già autorizzati;

10) variazione dell'assetto o della posizione degli organi di convogliamento e di intercettazione di prodotti fra serbatoi ed erogatori;

11) un aumento delle colonnine;

12) un aumento dei prodotti erogabili con relativi serbatoi;

13) la sostituzione di un prodotto con uno non autorizzato precedentemente.

rilocalizzazione dell'impianto: lo spostamento di un impianto dal luogo in cui si trova in un altro nell'ambito dello stesso comune;

trasferimento della titolarità della concessione: la voltura dell'autorizzazione da un soggetto a un altro;

incompatibilità tra impianto e territorio: situazione di contrasto con il sito di localizzazione determinata da:

1) intralcio al traffico, quando, nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza dalla sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporta l'arresto sulla propria sede o la deviazione dalla propria sede di movimento di una linea di flusso del traffico stesso; ovvero quando nel tratto di strada prospiciente l'impianto vi sia un semaforo, un incrocio, una curva o un dosso a distanze inferiori di quanto di seguito specificato;

2) necessità di salvaguardia del patrimonio storico ambientale qualora le strutture dell'impianto, adiacente o nelle immediate vicinanze, impediscano la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico e ambientale o costituiscano, comunque, elemento di sovrapposizione e/o interferenza nell'unità ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale.

ART. 1 PREMESSA

Le presenti norme, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs 32/98 modificato dall'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 346/99, individuano i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione carburanti stradali ed ad uso privato, nonché le procedure da adottare per il rilascio dell'autorizzazione prevista per l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti stradali ed ad uso privato.

L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti sono considerate attività liberamente esercitate sulla base di autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune in cui l'attività dovrà essere esercitata e subordinata alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di prevenzione incendi e di indirizzo programmatico delle regioni.

ART. 2 AREE DA ADIBIRE A NUOVI IMPIANTI

A conferma di quanto stabilito dallo strumento urbanistico vigente, gli impianti stradali possono essere installati nella sola fascia di rispetto stradale previo rilascio di concessione precaria, compresi quelli inseriti in centri commerciali e/o polifunzionali.

Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti consentiti, viene ripartito in 4 zone omogenee.

zona omogenea 1:

- comprendente la zona territoriale omogenea A del P.R.G. All'interno di detta area non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti; possono essere conservati gli impianti esistenti purché conformi alle vigenti norme;

zona omogenea 2:

- comprendente le zone territoriali omogenee B – C1 – C2 – E4 del P.R.G. All'interno di detta area possono essere installati, su rilascio di concessione precaria, impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo stazione di rifornimento;

zona omogenea 3:

- comprendente le zone territoriali omogenee D – F del P.R.G. All'interno di detta zona possono essere installati, su rilascio di concessione precaria, impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo stazione di rifornimento e di servizio;

zona omogenea 4:

- comprendente la zona territoriale omogenea E (esclusa E4) del P.R.G. limitatamente alle fasce di rispetto. All'interno di detta zona possono essere installati, su rilascio di concessione precaria, impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo stazione di rifornimento e di servizio.

ART. 3 SUPERFICIE MINIMA DI INSEDIAMENTO PER IMPIANTI STRADALI

Date le caratteristiche del territorio non sono ammessi nuovi impianti nella zona omogenea 1 ed in nessuna zona impianti di tipo chiosco e punti di rifornimento.

TIPO DI IMPIANTO	Superficie minima in mq. (escluso rampe di accelerazione o decelerazione)		
	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
Stazione di rifornimento solo per autovetture	600	750	900
Stazione di rifornimento per tutti i veicoli	1200	1500	1800
Stazione di servizio solo per autovetture	900	1200	1500
Stazione di servizio per tutti i veicoli	1500	1800	2100

ART. 4 DISTANZA MINIMA TRA IMPIANTI STRADALI

I nuovi insediamenti di impianti stradali di carburante dovranno rispettare le distanze minime come definite dalla seguente tabella:

Zone omogenee comunali: distanze in m.		
zona 2	zona 3	zona 4
750	1500	3000

Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale più breve fra due impianti lungo la stessa direttrice di marcia. Nel caso in cui l'impianto da installare si trovi ad una distanza da un impianto esistente inferiore a quella sopra fissata e i due impianti siano localizzati in zone omogenee comunali diverse la distanza minima da rispettare è uguale alla media aritmetica delle distanze proprie di ognuna delle zone.

Non vengono definite le distanze per la zona omogenea comunale 1 (centro storico) in quanto in tale zona non sono possibili insediamenti di nuovi impianti ma solo trasferimenti in uscita dalla zona stessa.

ART. 5

a) Stazioni di rifornimento carburanti solo per autovetture

- 1) Tali impianti potranno essere installati su un piazzale avente un fronte lungo la strada della lunghezza compresa fra m. 30 e m. 36.
- 2) Gli accessi sulla strada devono tassativamente essere in numero di due, di larghezza compresa fra m. 10 e m. 12 cadauno, intervallati da un'aiuola spartitraffico della lunghezza pari alla lunghezza degli accessi, misurata lungo il fronte stradale.
- 3) Lo spartitraffico dovrà avere una larghezza non inferiore a m. 0,50 e non eccedente i m. 1,50 nonché essere delimitato con un cordolo rialzato, la cui altezza, misurata a partire dal piano della banchina stradale, dovrà essere compresa fra 15 e 25 cm.
- 4) Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato a non oltre m. 2,50 dal ciglio bitumato della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia marginale; lo spartitraffico dovrà essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistenti e, in ogni caso, al ciglio esterno della banchina stradale anche se non depolverizzata. Su tale spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro eccedenti l'altezza di m. 0,70 misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole. Tale norma non si applica all'insegna su palo indicante la società.
- 5) Sul piazzale, delle dimensioni minime che precedono, possono essere installate: due colonnine con 1 o più erogatori per singolo prodotto.
- 6) Nell'ambito del piazzale ed a non meno di m. 5,00 dal confine di proprietà stradale è consentita la realizzazione di un edificio monopiano senza interrato, da adibirsi alle esigenze inerenti l'attività di vendita dei carburanti.
- 7) Nell'edificio possono essere realizzati il locale gestore, i servizi igienici sia pubblici che privati, il deposito oli lubrificanti, il magazzino, attività di gommista, attività di elettrauto, il locale officina per la manutenzione ordinaria dei veicoli. La superficie massima non dovrà superare il 10% della superficie totale della stazione di rifornimento con un'altezza massima di 3,50 m.
- 8) Nel caso di cui sopra dovrà essere adibita una ulteriore area adibita a parcheggio pari a 10 mq. per ogni mq. di superficie adibita a attività complementare.
- 9) Solo con autorizzazione ai sensi della legge 319/76 e successive modifiche, potrà essere realizzato impianto di lavaggio, di superficie massima pari a 50 mq., dotato di idonee protezioni allo scopo di rispettare i limiti di immissione e di emissione del rumore. Inoltre dovranno essere previste misure idonee al contenimento dell'aerosol.
- 10) E' consentita l'installazione di pensilina a sbalzo prefabbricata a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, purché i sostegni della medesima siano impiantati a non meno di m. 5,00 dal

confine di proprietà e stradale e l'aggetto della pensilina stessa non superi, in proiezione orizzontale, il ciglio dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

11) In ogni caso il piazzale dovrà essere idoneo a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli. E' in ogni caso da escludersi per la categoria di stazione di rifornimento di che trattasi che gli accessi al piazzale siano utilizzati a servizio di altre attività ed i piazzali devono essere recintati con cordolo continuo di altezza compresa tra i 15 e i 25 cm.

b) Stazione di rifornimento carburanti per tutti gli autoveicoli

1) Gli impianti devono sorgere su un piazzale avente un fronte lungo la strada della lunghezza fissa ed invariabile di m. 60.

2) Gli accessi sulla strada devono sempre essere tassativamente in numero di due, con la lunghezza di m. 15 cadauno, intervallati da uno spartitraffico della lunghezza fissa ed invariabile, misurata lungo il fronte stradale, di m. 30.

3) Lo spartitraffico avrà una larghezza non inferiore a m. 0,50 e non eccedente i m. 1,50 nonché la delimitazione con un cordolo rialzato, la cui altezza, misurata a partire dal piano della banchina stradale, dovrà essere compresa fra 15 e 25 cm.

4) Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato a non oltre m. 2,50 dal ciglio bitumato della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia marginale; lo spartitraffico dovrà essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistenti e, in ogni caso, al ciglio esterno della banchina stradale anche se non depolverizzata. Su tale spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro eccedenti l'altezza di m. 0,70 misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole. Tale norma non si applica all'insegna su palo indicante la società.

5) Sul piazzale, possono essere installati erogatori semplici, doppi o multipli per i vari tipi di carburanti.

6) Nell'ambito del piazzale ed a non meno di m. 5,00 dal confine di proprietà stradale è consentita la realizzazione di un edificio monopiano senza interrato, da adibirsi alle esigenze inerenti l'attività di vendita dei carburanti integrata anche di servizi rivolti solo al veicolo.

7) Nell'edificio possono essere realizzati il locale gestore, i servizi igienici sia pubblici che privati, il deposito oli lubrificanti, il magazzino, attività di gommista, attività di elettrauto, il locale officina per la manutenzione ordinaria dei veicoli. La superficie massima non dovrà superare il 8% della superficie totale della stazione di rifornimento con un'altezza massima di 3,50 m.

8) Nel caso di cui sopra dovrà essere adibita una ulteriore area adibita a parcheggio pari a 10 mq. per ogni mq. di superficie adibita a attività complementare.

9) Solo con autorizzazione ai sensi della legge 319/76 e successive modifiche, potrà essere realizzato impianto di lavaggio, di superficie massima pari a 50 mq., dotato di idonee protezioni allo scopo di

rispettare i limiti di immissione e di emissione del rumore. Inoltre dovranno essere previste misure idonee al contenimento dell'aerosol.

10) E' consentita l'installazione di pensilina a sbalzo prefabbricata a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, purché i sostegni della medesima siano impiantati a non meno di m. 5,00 dal confine di proprietà e stradale e l'aggetto della pensilina stessa non superi, in proiezione orizzontale, il ciglio dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

11) Il piazzale dovrà avere una superficie minima come previsto dall'art. 3 ed essere idoneo a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli. E', in ogni caso, da escludersi per la categoria di stazione di rifornimento di che trattasi che gli accessi al piazzale siano utilizzati a servizio di altre attività anche connesse con il rifornimento stesso e pertanto i piazzali devono essere recintati con cordolo continuo di altezza compresa tra i 15 e i 25 cm.

c) Stazione di servizio carburanti solo per autovetture

Rientrano in tale categoria gli impianti aventi le stesse caratteristiche delle stazioni di rifornimento carburanti integrate con servizi rivolti alla persona.

Rimane sempre l'obbligo di garantire un'area di parcheggio pari a 10 mq. per ogni mq. di attività complementare.

d) Stazione di servizio carburanti per tutti gli autoveicoli

Rientrano in tale categoria gli impianti aventi le stesse caratteristiche delle stazioni di servizio solo per autovetture integrate con servizi rivolti alla persona.

ART. 6 PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE DI IMPIANTI

La pavimentazione dei piazzali a servizio degli impianti deve essere per qualità, tipo e portanza non inferiore a quella del piano viabile della strada statale. Lo stesso dicasi per la pavimentazione degli accessi che deve essere inoltre attestata, senza soluzione di continuità, alla carreggiata della pubblica via.

In corrispondenza di strade a quattro corsie con grande viabilità negli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima corrispondente ad un triangolo rettangolo con cateti di m. 95 e di m. 3 misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato della carreggiata e lungo la normale a questo in corrispondenza dell'estremo dell'accesso più sfavorevole. Tale triangolo viene ridotto a m. 15x3, valutati come sopra, nel caso in cui gli impianti ricadano su strade a due corsie con grande viabilità.

Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico della stazione di distribuzione carburanti deve essere

sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sbalzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi per le singole categorie di impianto, dovranno essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, apposti inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli.

Dovrà essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali ed a tal fine si precisa che la relativa sezione non dovrà assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura. In particolare si precisa che le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, ove la lunghezza del tratto coperto superi i ml. 15 dovranno essere provviste di idonei pozzetti ispezionabili ogni 15 m., per garantirne la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dalla installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con le prescrizioni e modalità impartite dalle Amministrazioni.

Le acque di qualsiasi genere provenienti dalle stazioni di distribuzione carburanti e dai servizi annessi dovranno essere disciplinate secondo i migliori dettami della tecnica ed allontanate, senza recare nocumento o molestia alcuna alle pertinenze stradali. Ne è vietato lo scarico od il convogliamento nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

Anche la continuità dei fossi, dei corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza e degli attraversamenti, la strada statale, dovrà essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto precede anche le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite.

E' assolutamente vietato che un impianto di distribuzione carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.

ART. 7 UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI LUNGO LE STRADE RISPETTO AI CENTRI ABITATI E PRESCRIZIONI TECNICHE IN RELAZIONE ALL'UBICAZIONE

Rispetto ai centri abitati possono verificarsi i seguenti casi:

- 1) impianti ricadenti fuori dai centri abitati;
- 2) impianti ricadenti entro i limiti del centro abitato.

Le prescrizioni alle quali devono sottostare gli impianti in relazione all'ubicazione sono le seguenti:

1° caso : impianti ricadenti fuori dai centri abitati

- Distanza da incroci, biforcazioni o diramazione: m. 95 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi siano raccordati da curva, la distanza di m. 95 deve essere misurata a partire dal punto di tangenza della curva stessa.

- Distanza da dossi : m. 95 misurati dai punti di tangenza della curva costituente il raccordo verticale fra le livellette (in analogia a quanto stabilito per curve orizzontali).
- Pendenza massima della strada 5%. Ne consegue che ove la pendenza stradale superi tale valore non può istituirsi l'impianto di distribuzione.
- Raggio minimo di curvatura orizzontale: lungo curve di raggio inferiore a m. 300 non possono installarsi impianti di alcun genere. Ove i raggi di curvatura siano compresi fra i m. 300 ed i m. 100 l'installazione degli impianti è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per curve di raggio inferiore ed uguale a m. 100 gli impianti potranno sorgere a m. 95 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.
- Distanza dalle sedi ferroviarie o tranviarie in sede propria: distanza uguale alla larghezza della sede stradale misurata tra la rotaia più vicina e l'erogatore di carburante più prossimo.
- Distanza dai passaggi a livello con o senza barriera. Tale distanza, ai fini della sicurezza e ai fini dell'avvistamento della prescritta segnaletica si ritiene di indicare in non meno di m. 150 misurati fra la rotaia più vicina e l'estremo più prossimo dell'impianto.
- Distanza da accessi di rilevante importanza: m. 95 fra gli estremi degli accessi più vicini. A base della valutazione dell'importanza dell'accesso si potrà tener conto oltre della larghezza del varco (superiore a m. 5), della destinazione (alberghi, motels, ristoranti, bar provvisti di piazzale di sosta, di parcheggi pubblici) e del traffico (non meno di 40 autovetture all'ora ovvero non meno di 10 autoveicoli industriali all'ora e, nel caso di uso promiscuo, non meno di n. 50 automezzi all'ora dei due tipi complessivamente).
- Distanza da piazzuole di sosta o fermate di autolinee ubicate lungo lo stesso lato dell'impianto: m. 40 misurati dall'esterno più vicino della piazzuola di sosta o in assenza di questa dall'asse della fermata. Non si terrà conto, salvo particolari casi di interferenza nell'esercizio, delle piazzuole o delle fermate ubicate sul lato opposto all'impianto.

2° caso: impianti ricadenti entro i limiti del centro abitato.

Le distanze sono ridotte ad un minimo di m. 15. Il triangolo di visibilità sarà pari a m. 15x3, tenendo conto delle particolari situazioni locali di traffico derivanti dalla ubicazione degli impianti, evitando accuratamente il determinarsi di situazioni di pericolo e di intralcio per la fluidità del traffico urbano.

ART. 8 IMPIANTI RICADENTI LUNGO STRADE A 4 O PIU' CORSIE E SENSI DI MARCIA SEPARATI DA SPARTITRAFFICO INVALIDICABILE

In tali tipi di strada, purché essi non abbiano le caratteristiche di autostrada, (traffico selezionato, innesti svincolati, recinzione ecc.) la distanza fra impianto ed impianto stabilita come precede va valutata lungo le singole direzioni di marcia. Ne consegue che è ammesso il fronteggiamento degli

impianti sulle opposte carreggiate unidirezionali. Su dette strade le distanze minime dai punti singolari restano stabilite in m. 150, anziché m. 95.

Ai fini della sicurezza stradale è prescritta inoltre la costruzione di adeguate corsie di accelerazione e di decelerazione che abbiano lunghezze minime rispettivamente di m. 75 e m. 60 e larghezza non inferiore a m. 3 e che siano raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a m. 10.

La Ditta Concessionaria dell'impianto di distributore carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della Società con l'eventuale dicitura "Stazione di rifornimento" ovvero "Stazione di servizio". E' vietato l'uso del colore rosso eccetto che nell'insegna ufficiale della Società, nella quale tale colore in ogni caso non potrà superare 1/5 della intera superficie dell'insegna. L'insegna e la dicitura potranno anche essere apposte su un palo infisso verticalmente nella mezzeria dell'aiuola spartitraffico. Tale palo, avente ancoraggio tale da impedirne in ogni caso il rovesciamento sul piano viabile, potrà sorreggere l'insegna anche "a bandiera" purché in tal caso il bordo inferiore dell'insegna abbia un'altezza di non meno di m. 4,50 dal piano di banchina e l'insegna stessa non si protenda oltre il bordo più vicino della carreggiata stradale. La superficie massima consentita dell'insegna e delle diciture è globalmente stabilita in mq. 4. Si ravvisa l'opportunità che su entrambi gli accessi sia collocato il segnale di "STOP" delle dimensioni ridotte a diametro m. 0,60 e sostenuto da archetto, il tutto non eccedente l'altezza di m. 0,70 dal piano di banchina. Tali segnali di "STOP" dovranno essere visibili solo da chi provenendo dal piazzale debba immettersi sulla strada.

ART. 9 ATTIVITA' COMPLEMENTARI

All'interno dell'area di servizio possono essere insediate le attività commerciali, previo rilascio di autorizzazione amministrativa collegata a concessione edilizia precaria, di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, purché, per gli impianti esistenti, sussistano le seguenti condizioni:

- a) Stazione di servizio con superficie minima non inferiore a quella prevista dal presente regolamento.
- b) Superficie massima destinata alla vendita:
 - per rivendita di giornali e riviste: mq. 5 per la zona omogenea 2; mq. 7,5 per la zona 3; mq. 10 per la zona 4;
 - pubblico esercizio di alimenti e bevande: mq. 20 per la zona omogenea 2; mq. 25 per la zona 3; mq. 30 per la zona 4.
- c) Altezza massima degli edifici destinati alle attività complementari: m. 3,5.
- d) Area destinata a parcheggio minima: 10 mq. per ogni mq. di superficie adibita ad attività complementare.

- e) L'area libera e di parcheggio devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.
- f) I locali destinati alle attività complementari devono essere adeguati alla normativa vigente per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- g) Le autorizzazioni concesse per le attività complementari non possono essere trasferite salvo il trasferimento dell'impianto stesso nell'ambito comunale.

ART. 10 IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI COMPONENTI

Sia nel caso di realizzazione di nuovi impianti che nell'ipotesi di ristrutturazione di quelli esistenti, dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti e adottate le soluzioni che garantiscono la maggior sicurezza per:

- impianti meccanici per la distribuzione dei carburanti;
- impianti termici;
- impianti elettrici ed elettronici;
- impianti di recupero vapori;
- serbatoi interrati;
- impianti di stoccaggio oli esausti ed eventuali altri rifiuti;
- impianti di lavaggio veicoli.

ART. 11 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Nell'ambito dell'installazione di nuovi impianti o della ristrutturazione degli impianti esistenti, i titolari delle autorizzazioni devono prevedere che la rete di smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali sia dotata di un idoneo impianto atto a trattenere eventuali sversamenti di carattere accidentale.

L'impianto, a cui dovranno essere collegate tutte le caditoie o griglie, dovrà essere costituito da pozzetto di trattamento delle acque di prima pioggia comprendente le fasi di sedimentazione e di disoleazione e da un sistema di intercettazione automatica dello sversamento di carburanti o lubrificanti.

Il dimensionamento dovrà essere effettuato in base alle norme di riferimento vigenti e calcolato sull'intera superficie con esclusione delle aree destinate a verde.

ART. 12 IMPIANTI ESISTENTI

I titolari e/o gestori degli impianti esistenti, dovranno verificare la compatibilità ed il rispetto con le norme del presente regolamento di seguito specificate:

- 1) La presenza del fuoristrada, ovvero di una superficie a consentire il rifornimento dei veicoli in sicurezza fuori dalla sede stradale.
- 2) Dove possibile realizzare la separazione tra l'area di rifornimento e la sede stradale con cordolo o aiuola spartitraffico.
- 3) Pavimentazione
- 4) Conformità all'articolo 10 nei tempi e modi delle leggi vigenti.
- 5) Conformità all'articolo 11
- 6) Servizi igienici.

Entro 90 giorni dall'adozione del presente regolamento dovranno presentare un progetto che contenga gli interventi dell'adeguamento. Nel caso che oggettive motivazioni e situazioni impediscano di fatto l'intervento di adeguamento ad uno qualsiasi dei punti di cui sopra elencati, i titolari e/o gestori possono presentare soluzioni alternative che garantiscano livelli di sicurezza tali da essere considerati alternativi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

A progetto approvato l'intervento dovrà essere effettuato entro 12 mesi dal rilascio delle autorizzazioni amministrativa ed edilizia. Potrà essere rilasciata proroga di 12 mesi su presentazione di motivata richiesta.

Al termine dei lavori dovrà essere richiesto il collaudo della Commissione al fine di verificare la corretta effettuazione degli interventi.

Nel caso non fosse possibile l'adeguamento, l'impianto potrà essere rilocalizzato nell'ambito comunale e nel rispetto delle norme vigenti entro 36 mesi dalla data di approvazione/adozione del regolamento, prorogabili di 12 mesi su presentazione di motivata richiesta. Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblica utilità, potranno essere concesse ulteriori proroghe.

ART. 13 ITER PROCEDURALE PER IMPIANTI STRADALI

I procedimenti riguardanti domande di nuovi impianti, in corso di istruttoria, dovranno adeguarsi a quanto stabilito dagli articoli del presente provvedimento.

Per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto, nonché per la ristrutturazione e modifica degli impianti esistenti, il titolare deve inoltrare due richieste da trasmettere unitamente al Settore Edilizia Privata ed al Settore Commercio del Comune.

Per il rilascio della concessione/autorizzazione edilizia, fermo restando la facoltà della Denuncia di Inizio Attività nei casi contemplati dalle vigenti normative, dovrà essere allegata alla richiesta la seguente documentazione:

- n°3 copie della relazione tecnica;
- n°3 copie degli elaborati grafici con estratto di mappa, planimetria in scala 1/500 o 1/200 con evidenziata l'area di intervento e riportati i fabbricati esistenti e di progetto e gli accessi pedonali e carrabili, piante, sezioni e prospetti in scala opportuna e quanto altro faccia parte integrante dell'intervento. Nel caso in cui la zona sia vincolata, si dovranno allegare ulteriori 2 copie della relazione tecnica degli elaborati grafici e documentazione fotografica di tipo non istantaneo;
- atto dal quale risulti la disponibilità del terreno (proprietà o altro diritto reale);

Per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'effettuazione dei lavori dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- autocertificazione, effettuata dal titolare dell'attività, attestante il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, delle norme fiscali, delle norme sulla sicurezza ambientale, delle norme sulla sicurezza stradale, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico regionali e degli atti di indirizzo del Comune;
- perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, attestante il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, delle norme fiscali, delle norme sulla sicurezza ambientale, delle norme sulla sicurezza stradale, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico regionali e degli atti di indirizzo del Comune;
- parere preventivo del servizio SPISAL concernente la sicurezza sanitaria dell'impianto, o copia della richiesta protocollata;
- parere preventivo rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, o copia della richiesta protocollata;
- parere preventivo rilasciato dall'Ufficio Tecnico di Finanza, o copia della richiesta protocollata;
- certificato di iscrizione della ditta richiedente alla Camera di Commercio.

L'amministrazione comunale, nei tempi e modi individuati dalle vigenti norme, rilascia l'autorizzazione edilizia ed amministrativa ad eseguire i lavori.

Ad ultimazione lavori, il titolare dell'autorizzazione provvederà a comunicare la fine dei lavori e la richiesta del collaudo dell'impianto con allegate le certificazioni inerenti l'intervento.

A seguito di positivo collaudo, sarà rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che potrà essere attivato dopo che il titolare dell'autorizzazione avrà provveduto ad ottenere tutte le necessarie autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti nel loro settore di competenza.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà verificare sul mantenimento dell'idoneità tecnica dell'impianto ed inoltrare al Comune dichiarazione attestante la conformità della situazione alle norme vigenti con frequenza, dalla data di collaudo, al massimo quindicennale.

ART. 14 IMPIANTI TECNOLOGICI AD USO PRIVATO

Per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto il titolare deve inoltrare due richieste da trasmettere unitamente al Settore Edilizia Privata ed al Settore Commercio del Comune.

Per il rilascio dell'autorizzazione edilizia, fermo restando la facoltà della Denuncia di Inizio Attività nei casi contemplati dalle vigenti normative, dovrà essere allegata alla richiesta la seguente documentazione:

- n°3 copie della relazione tecnica;
- n°3 copie degli elaborati grafici con estratto di mappa, planimetria in scala 1/500 o 1/250 con evidenziata l'area di intervento e riportati i fabbricati esistenti e di progetto e gli accessi pedonali e carrabili, piante, sezioni e prospetti in scala opportuna e quanto altro faccia parte integrante dell'intervento. Nel caso in cui la zona sia vincolata, si dovranno allegare ulteriori 2 copie della relazione tecnica degli elaborati grafici e documentazione fotografica di tipo non istantaneo;
- atto dal quale risulti la disponibilità del terreno (proprietà o altro diritto reale);

Per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'effettuazione dei lavori dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- autocertificazione, effettuata dal titolare dell'attività, attestante il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, delle norme fiscali, delle norme sulla sicurezza ambientale, delle norme sulla sicurezza stradale, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico regionali e degli atti di indirizzo del Comune;
- perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, attestante il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, delle norme fiscali, delle norme sulla sicurezza ambientale, delle norme sulla sicurezza stradale, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico regionali e degli atti di indirizzo del Comune;
- parere preventivo del servizio SPISAL concernente la sicurezza sanitaria dell'impianto, o copia della richiesta protocollata;

- parere preventivo rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, o copia della richiesta protocollata;
- parere preventivo rilasciato dall'Ufficio Tecnico di Finanza, o copia della richiesta protocollata;
- certificato di iscrizione della ditta richiedente alla Camera di Commercio.


L'amministrazione comunale, nei tempi e modi individuati dalle vigenti norme, rilascia l'autorizzazione edilizia ed amministrativa ad eseguire i lavori.

Ad ultimazione lavori, il titolare dell'autorizzazione provvederà a comunicare la fine dei lavori e la richiesta del collaudo dell'impianto con allegate le certificazioni inerenti l'intervento.

A seguito di positivo collaudo, sarà rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che potrà essere attivato dopo che il titolare dell'autorizzazione avrà provveduto ad ottenere tutte le necessarie autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti nel loro settore di competenza.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà verificare sul mantenimento dell'idoneità tecnica dell'impianto ed inoltrare al Comune dichiarazione attestante la conformità della situazione alle norme vigenti con frequenza, dalla data di collaudo, al massimo quindicennale.

Pescantina 28 ottobre 1999

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tiziano Tita'. The signature is stylized with a large, sweeping initial 'T' and a horizontal line across the middle.